

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 – L'ASSICURATO – LA SUA PROFESSIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE incaricato della pianificazione, progettazione - compresi i calcoli strutturali purché inerenti l'opera da lui progettata, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo di:

- edifici civili ed industriali
- acquedotti e opere di evacuazione e di irrigazione
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e relative opere complementari, escluse le linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali
- impianti tecnologici da realizzare in opere non progettate o dirette dall'Assicurato
- opere d'arte nel sottosuolo.

secondo la declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 34/2000.

L'assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato nonché le persone della cui opera egli si avvale, siano iscritti negli appositi albi del rispettivo ordinamento professionale e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione; fermo quanto precede e quant'altro previsto dal presente contratto, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

Per i rischi di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente sezione, l'assicurazione opera esclusivamente alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Art. 2 – LE RESPONSABILITÀ DELLE QUALI È CHIAMATO A RISPONDERE

a) Assicurati addizionali

Agli effetti della presente assicurazione viene riconosciuta la qualifica di assicurati ai:

- dipendenti tecnici
- tecnici non dipendenti iscritti nei rispettivi albi, operanti stabilmente nello studio, i quali collaborano con l'Assicurato, incaricato della progettazione generale, nella predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, quali cofirmatari del progetto o assistenti nella direzione dei lavori.

b) Responsabilità per fatto dei collaboratori

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per fatto dei:

- collaboratori, assistenti o dipendenti facenti parte dello studio;
- liberi professionisti specialisti ai quali siano affidate attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali da lui sottoscritti.

c) Proprietà ed uso di elaboratori elettronici - distruzione o deterioramento di atti, documenti

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per i danni :

- materiali cagionati a terzi dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
- conseguenti a danneggiamento, incendio e furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione ed elaborazione.

L'Assicurato s'impegna a conservare e a far conservare ai propri clienti, presso le rispettive sedi, un esemplare dei supporti che consenta il ripristino della procedura e dei dati. La Società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione quindi di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato, quali ad esempio: tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di programma.

Art. 3 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) nel caso in cui l'assicurato sia una società, gli amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- d) i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti ed i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. c) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitino il controllo, ovvero facciano parte dello stesso "gruppo"; la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C..

Art. 4 – I RISCHI ASSICURATI - DANNI MATERIALI E/O LESIONI CORPORALI

a) Danni alle opere

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:

- i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette;

purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo.

L'assicurazione in termini è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro ed il massimo pari al 2,5% del massimale di polizza.

b) Danni da inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone conseguenti a inquinamento provocato da errore di progettazione o di direzione e/o da stoccaggio che determini crollo totale o parziale delle opere progettate o dirette o rotture degli impianti ad esse pertinenti.

Sono escluse dalla garanzia le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale destinati alla depurazione di acque o di reflui od al trattamento di rifiuti (vedi allegato A al DPR 34/2000).

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza e, fino a concorrenza del 20 % del massimale stesso con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

c) Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008)

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato sia durante la progettazione che la direzione lavori nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente. La garanzia opera per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili quale responsabile e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute, Tale garanzia opera sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con applicazione di una franchigia pari a €2.500,00.

d) Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008)

Qualora l'Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Art.31 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'assicurazione copre la responsabilità civile a lui derivante dall'espletamento del predetto incarico per i danni corporali sofferti dai lavoratori impiegati nei predetti luoghi di lavoro. Tale garanzia opera sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con applicazione di una franchigia pari a €2.500,00.

Art. 5 – I RISCHI ASSICURATI - DANNI PATRIMONIALI

a) Danni da sospensione e/o interruzione di attività

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:

- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione;

derivanti o meno da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera, emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, che rendano l'opera stessa inutilizzabile, anche parzialmente, per gli scopi ai quali era destinata.

L'opera si intende ultimata qualora, nel corso della validità del contratto, si verifichi una delle seguenti circostanze che determinino l'accettazione dell'opera stessa senza riserve da parte del committente:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
- uso dell'opera secondo destinazione.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di un limite pari al 20 % del massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00 per ogni terzo danneggiato.

b) Attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione lavori

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività di: rilievi geometrici, operazioni di stima purché inerenti l'opera progettata dall'Assicurato, contabilità lavori, assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari;

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza:

- dell'irrogazione di sanzioni amministrative del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti;

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti:

- da prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità;
- da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di: finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari;
- dall'attività di gestione di patrimoni e consulenza organizzativa,

- da pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Particolari di polizza;
- dall'esercizio dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o di supporto alla sua attività così come individuata dal D.lgs. 163/2006.

Per perdite patrimoniali si intendono i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza (diretta od indiretta) di danni materiali o di danni corporali.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di un limite pari al 10 % del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 per ogni terzo danneggiato

c) Norme urbanistiche - regolamenti edilizi

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza del mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi.

Sono altresì comprese le sanzioni amministrative comminate ai clienti del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con i clienti stessi.

L'assicurazione non vale per le prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità.

Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza.

d) Legge privacy (D.Lgs. 196/2003)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza di violazioni delle normative relative all'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 20% del massimale stesso con il massimo comunque di euro 500.000,00.

e) Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008)

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato sia durante la progettazione che la direzione lavori nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente.

La garanzia opera per le perdite patrimoniali arrecati a terzi derivanti dall'espletamento dell'attività di responsabile e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute (art. 88 e ss.).

Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza del 5% del massimale stesso con il massimo comunque di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

f) Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008)

Qualora l'Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Art.31 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'assicurazione copre la responsabilità civile a lui derivante dall'espletamento del predetto incarico per i danni patrimoniali.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza del 5% del massimale stesso con il massimo comunque di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

g) Attività peritale e di stima - incarichi giudiziari

L'assicurazione vale altresì per:

- lo svolgimento dell'attività di "perito estimatore";
- l'espletamento di incarichi giudiziari

Tale garanzia opera per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per:

- rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere, visure e dati catastali;
- redazione di documentazione tecnico - economica - finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- incarichi di perito di parte nel campo edile.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 50.000 per sinistro ed anno assicurativo.

Tale garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 1.000,00 per ogni terzo danneggiato.

Sono escluse le perdite derivanti da mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalla mandante.

Art. 6 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale, salvo dove diversamente previsto, per i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell'Assicurato ed a quelle delle quali esse fanno parte, nonché per i sinistri:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- b) derivanti dall'espletamento delle funzioni di RUP o di supporto al RUP;
- c) dal trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale.
- d) progettazione di hardware e software, impianti antincendio e antintrusione.

La garanzia non vale inoltre quando i lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato vengano eseguite dall'Assicurato stesso o dai soggetti di cui all'Art. 3 che precede.

Art. 7 - RISCHI ATOMICI ED INQUINAMENTO

L'assicurazione non vale per i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono altresì esclusi i danni connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché quelli connessi con interruzioni, impoverimenti o deviazioni di sorgenti o corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento .

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedentemente alla sua data di decorrenza a condizione che l'opera per la quale l'Assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti dall'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

Qualora il medesimo sinistro sia conseguenza di distinti errori professionali, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo errore.

Peraltro nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima

volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da errori commessi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sempreché non noti all'Assicurato al momento della sostituzione.

Art. 9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per raggiungimento di limiti di età, rinuncia volontaria, malattia o morte), l'assicurazione, ad integrazione di quanto previsto dal precedente Art. 8, vale per le richieste di risarcimento occasionate da errori professionali commessi durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei tre anni successivi alla cessazione dell'attività, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

Per la presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza per l'ultima annualità di assicurazione rappresenta il limite di esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attività.

La Società si riserva di concedere ulteriori proroghe a condizioni di premio da stabilirsi.

Art.10 - PLURALITA' DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad "ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI", l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 11 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale, a condizione che i sinistri avvengano nei medesimi territori, per le attività professionali svolte:

- in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino;
- a titolo temporaneo in Svizzera e, in libertà di prestazione di servizi, negli altri paesi appartenenti all'Unione Europea, purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalle normative locali.

ART. 12 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELLA EX "LEGGE MERLONI"

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da convenirsi, a prestare l'assicurazione prevista dall'Art. 111 del D. Lgs.163/2006 in materia dei lavori pubblici (ex Art. 30, comma 5° del D.Lgs 109/1994 "Legge Merloni").

Art.13 - SCOPERTO

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 per ogni terzo danneggiato ed il massimo di €7.500,00.

Art.14 – CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio è quello esposto nel frontespizio di polizza